Per quanto attiene l'anno 2003, ai sensi dell'art. 3, comma 1, decreto legislativo n. 423/2001, ai fini del versamento della contribuzione IVS, l'imponibile giornaliero di cui all'art. 2 della stessa fonte deve essere aumentato nella misura percentuale del 25% calcolata sulla differenza retributiva esistente tra l'importo determinato ogni anno ai sensi dell'art. 2 e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero previsto nello stesso anno dal CCNL relativo o da quello del settore o della categoria affine. A sua volta, l'imponibile giornaliero di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 423/2001 non può essere inferiore al limite di retribuzione che assicura la copertura di 52 settimane utili ai fini pensionistici. Detto limite settimanale è stabilito nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione a carico del FPLD. Detto trattamento ammonta per l'anno 2003 a € 402,12, il cui 40% risulta pari ad una retribuzione settimanale di € 160,85 e quindi l'imponibile giornaliero convenzionale ex art. 2 del D.L.vo n. 423/2001 è stato determinato nell'anno 2003 in € 26,81. Tali modalità di determinazione dell'imponibile ai fini dell'assicurazione IVS trovano applicazione soltanto nelle ipotesi in cui l'importo così determinato non sia inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera di cui all'art. 1, comma 2 della legge n. 389/1989. Qualora tale limite non sia rispettato, la percentuale di incremento del 25% deve essere applicata sul differenziale esistente tra l'imponibile determinato ai sensi dell'art. 2 del D.L.vo n. 423/2001 e il limite minimo di retribuzione giornaliera. L'importo di tale imponibile giornaliero minimo convenzionale è pari, per l'anno 2003, a € 29,66.

Per le "assicurazioni minori", la percentuale di incremento del 25% deve essere applicata sul differenziale tra l'imponibile ai sensi dell'art. 2 del D. L.vo n. 423/2001 e il limite minimo di retribuzione giornaliera. Pertanto l'imponibile giornaliero ai fini delle assicurazioni minori è pari per l'anno 2003 a € 29,66.

Si ricorda, inoltre, che in esecuzione del piano di riallineamento previsto dall'art. 4 del D.M. 3 dicembre 1999, il periodo di occupazione media mensile nei territori del Mezzogiorno di cui al T.U. 6 marzo 1978, n. 218, è stato elevato per l'anno 2003 a 20 giornate ai sensi di quanto disposto, da ultimo, dall'art. 4, comma 2, del D. Legislativo n. 423/2001.

In materia di cooperative sociali, la gestione ha continuato ad essere interessata dalle previsioni del D.M. 22 settembre 2000 che ha stabilito, dal 1° gennaio 2001, che l'imponibile medio giornaliero ai fini della contribuzione di previdenza ed assistenza sociale per i lavoratori soci delle cooperative operanti nell'area dei servizi socio assistenziali ed educativi non può essere inferiore al limite di retribuzione che assicuri la copertura di 52 settimane utili ai fini pensionistici, nel rispetto dell'art. 7, comma 1, primo periodo, della Legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389 (40 per cento del trattamento minimo di pensione a carico del FPLD, pari per l'anno 2003 a € 160,85 settimanali e € 26,81 giornalieri).

Il D.M. 13/01/2003 ha adeguato le retribuzioni convenzionali valide per i lavoratori italiani all'estero in Paesi non legati all'Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 398 del 1987.

La disposizione di cui all'art. 36 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (che ha introdotto il comma 8 bis nell'art. 48 del TUIR n. 917 del 1986, sostituendo al precedente regime di esclusione dall'imponibilità ai fini fiscali dei redditi da lavoro dipendente prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro un regime di imponibilità basato su retribuzioni convenzionali) non ha esplicato effetti sulla gestione in relazione agli adempimenti previdenziali per i lavoratori occupati all'estero in Paesi convenzionati con l'Italia, secondo quanto precisato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Nell'anno in esame, si è inoltre verificato l'adeguamento annuale sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati:

- della prima fascia di retribuzione pensionabile oltre la quale è dovuto il contributo dell'1 per cento di cui all'art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438, fissata per l'anno 2003 a € 36.959,00 annue;
- del tetto imponibile e pensionabile per i nuovi iscritti e per gli optanti di cui all'art. 2, comma 18 della Legge n. 335/1995 fissato per l'anno 2003 in € 80.391,00.

A partire dal 1° gennaio 2001, a seguito della possibilità di esercitare l'opzione prevista dall'art. 1, comma 23, della Legge n. 335/1995, così come interpretato dall'art. 2 del Decreto legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito con legge 27 novembre 2001, n. 417, la gestione è stata interessata dagli effetti derivanti dall'applicazione del massimale contributivo, oltre che per i nuovi iscritti, anche per il personale "optante".

Non si sono verificati aumenti nelle aliquote contributive di finanziamento del Fondo. Si osserva che per gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti di cui all'art. 9 della legge 26/07/1984 n. 413, per i quali trovano applicazione le disposizioni del settore agricolo, l'aumento annuale dello 0,70% (0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore), previsto dall'art. 3, comma 1, del D.L.vo 16/04/1997, n. 146 ha trovato applicazione limitatamente alla sola quota dello 0,20 essendo terminato nell'anno 2002 l'allineamento dell'aliquota a carico del lavoratore.

La riduzione dell'aliquota contributiva per assegni al nucleo familiare disposta dall'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388 è ormai a regime.

Il Decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 66 ha previsto all'art. 1 bis, comma 13 che le aziende che sono state interessate ai contratti di riallineamento retributivo di cui alla legge n. 608/1996, che in corso di applicazione di tali contratti non sono riuscite a rispettare gli obblighi assunti, ovvero che alla conclusione del periodo previsto per il riallineamento non sono riuscite a corrispondere i minimi contrattuali nazionali possono accedere alla procedura di emersione progressiva. Non risulta ancora emanato il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di definizione di criteri e modalità per il riconoscimento degli accrediti figurativi per la differenza fra retribuzione di riferimento per il versamento dei contributi per i lavoratori interessati da contratti di riallineamento e l'intero importo del minimale di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 389/1989.

In materia di contribuzione volontaria la gestione è stata interessata dagli effetti derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 10 dell'art. 69 della legge n. 388

del 23 dicembre 2000 con il quale è stato ripristinato il requisito di cinque anni di contribuzione, maturati in qualsiasi epoca, per l'accesso alla prosecuzione volontaria.

Il suddetto requisito può essere fatto valere soltanto per le domande presentate dal 01/01/2001, mentre per le domande presentate dal 12/07/1997 al 31/12/2000 rimane vigente il solo requisito di tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda.

Il D.P.C.M. 30 dicembre 2003 ha determinato, per il triennio 2002-2004, il contributo di solidarietà di cui all'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. L'ENPALS non è più tenuto al versamento del contributo in questione in applicazione dell'art. 43, comma 1, lettera b) della legge finanziaria per l'anno 2003.

La Legge n. 448/2001 ha confermato all'art. 43, comma 2, lettera b) il regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all'art. 60 della legge 7 maggio 1999, n. 144 (determinazione al 3 per cento della percentuale di cui all'art. 2, comma 2, del Decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito in legge 23 maggio 1997, n. 135).

Per i lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne ha continuato a produrre effetti il disposto di cui all'art. 69, comma 7 della legge n. 388/2000 che ha previsto, nei confronti di questa categoria di lavoratori, soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, la mancata applicazione della contrazione disposta dall'art. 7 del Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. La legge finanziaria per il 2002, n. 448/2001 ha previsto all'art. 43, comma 3, l'applicazione di tale norma con effetto retroattivo a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 638/1983.

Per quanto concerne i lavoratori agricoli, l'esercizio 2003 è stato interessato dalle seguenti disposizioni:

- art. 3, comma 1 del Decreto Legislativo n. 146 del 16 aprile 1997, secondo cui, dal 1* gennaio 1998, le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti

sono elevate annualmente nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32%. Con l'anno 2002, il lavoratore ha già raggiunto l'aliquota massima dell'8,54% per cui la contribuzione a suo carico non ha subito variazioni;

- art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 146 del 16 aprile 1997 secondo il quale per le aziende agricole di "tipo industriale" l'adeguamento di cui al comma 1 è fissato nella misura di 0,60 punti percentuali a carico del datore di lavoro e in 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore con decorrenza 1° luglio 1997.

Dal 1° luglio 2003, le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale verseranno al F.P.L.D. le seguenti aliquote:

21,15% a carico del datore di lavoro + la quota base dello 0,11%;

8,54% a carico del lavoratore (l'aliquota a carico del lavoratore non ha subito incrementi poiché l'aliquota massima era stata raggiunta nel luglio 2001).

In materia di occupabilità dei lavoratori anziani di cui all'art. 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 si ricorda che ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 prevede che, dal 1° aprile 2001, ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi per la pensione di anzianità sia attribuita la facoltà di rinunciare alla contribuzione IVS.

Permangono, inoltre, in materia di svolgimento di funzioni pubbliche, gli effetti di quanto disposto dall'art. 26 della legge n. 3 agosto 1999, n. 265 che ha introdotto rilevanti innovazioni in materia di oneri assicurativi, previdenziali ed assistenziali per i lavoratori che ricoprono incarichi amministrativi presso gli Enti Locali. Mentre in base al previgente art. 2, comma 3, della legge n. 816/1985 il versamento della contribuzione obbligatoria a carico dell'ente locale era dovuto soltanto per gli amministratori per i quali la legge n. 816/1985 prevedeva il raddoppio della indennità di carica, l'art. 26 della legge n. 265/1999 stabilisce al comma 1 che l'Ente locale provvede a proprio carico al versamento degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi ai rispettivi istituti previdenziali in relazione a tutti gli amministratori locali che rivestono le cariche di cui allo stesso comma 1 senza più fare riferimento alcuno alla condizione della titolarità o

meno del diritto ad una indennità e quindi ampliando la categoria degli amministratori per i quali l'Ente Locale deve provvedere all'assolvimento dell'obbligo contributivo.

I primi tre commi dell'art. 38 della legge n. 388 del 1999 stabiliscono che, a partire dal 1° gennaio 2000, i dipendenti pubblici e privati che siano eletti membri del Parlamento nazionale ed Europeo, o di assemblea regionale ovvero siano nominati a ricoprire funzioni pubbliche, i quali, in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione, qualora intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei contributi, sono tenuti a versare l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente per la quota a carico del lavoratore (8, 89%) relativamente al periodo nel quale sia in fruizione dell'aspettativa.

L'art. 44, comma 9 quinquies della legge n. 326/2003 ha riaperto i termini per la presentazione delle domande di accredito figurativo per i lavoratori che si trovino in aspettativa per lo svolgimento di funzioni pubbliche e cariche sindacali, con riferimento ai periodi di aspettativa fruiti fino al 31/12/2001 e tale riapertura è da intendersi estesa sia ai termini per il versamento dell'equivalente dei contributi pensionistici nella misura pari a quella prevista dalla legislazione vigente per la quota a carico del lavoratore di cui all'art. 38 della legge n. 488/1999 che ai termini per il versamento della contribuzione aggiuntiva relativa alle cariche sindacali di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo n. 564/1996.

La legge n. 266/2002, di conversione del D.L. n. 210/2002, modificando le precedenti disposizioni, ha previsto, all'art. 1 bis, comma 13, la possibilità di accesso alla procedura di emersione progressiva per le aziende interessate ai contratti di riallineamento retributivo di cui alla legge n. 608/1996, che, in corso di applicazione di tali contratti non sono riuscite a rispettare gli obblighi assunti, ovvero che alla conclusione del periodo previsto per il riallineamento non sono riuscite a corrispondere i minimi contrattuali nazionali.

La medesima legge ha rideterminato i tempi dell'emersione progressiva prevedendo che ai neo istituiti comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES) devono

essere presentati i piani individuali di emersione entro il 23/02/2003 anziché il 30/09/2002, secondo il disposto della norma originaria. E' inoltre slittato il termine per la presentazione delle dichiarazioni di emersione progressiva al 15/05/2003. Non risultano ancora emanati i decreti ministeriali di cui al comma 8 dell'art. 1, della legge n. 383/2001 per la determinazione delle quote di gettito derivanti dall'emersione destinate ad integrare la contribuzione per i lavoratori nel piano di emersione, nonché quella volontaria versata dagli stessi per ricostruire la posizione previdenziale.

Continuano a produrre effetti le disposizioni dell'art. 33 della legge n. 189/2002 e del D.L. n. 195/2002, convertito in legge n. 222/2002, in materia di emersione del lavoro irregolare di personale di origine extracomunitaria. Con decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 26/08/2002 e 28/10/2002 è stato previsto che i datori di lavoro che hanno occupato lavoratori extracomunitari in posizione irregolare in data anteriore al 10/06/2002 e che hanno denunciato entro l'11/11/2002 il rapporto di lavoro con le modalità previste dalle predette leggi possono regolarizzare anche i periodi precedenti al 1/06/2002 versando i contributi previdenziali in unica soluzione oppure in rate mensili.

Per la contabilità separata dei lavoratori dipendenti da aziende di pubblici servizi di trasporto, è stata confermata dall'art. 43, comma 1, lettera b) della legge 28 dicembre 2001, n. 448 la riduzione dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto disposta dall'art. 49, comma 4 della legge 23 dicembre 1999, n., 488.

La legge finanziaria per l'anno 2003 ha disposto all'art. 42, con effetto dalla data della sua entrata in vigore, la soppressione dell'I.N.P.D.A.I. e la sua confluenza nell'I.N.P.S., al quale sono trasferite tutte le strutture e funzioni e che succede in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente soppresso. Con effetto dalla stessa data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti i titolari di posizione assicurativa presso il soppresso Istituto e le risultanze del bilancio consuntivo dell'esercizio 2002 sono state recepite nel bilancio consuntivo dell'Istituto alla data del 1° gennaio 2003.

La legge 14 dicembre 2000, n. 385, all'articolo 1, commi 1 e 2, stabilisce che, in deroga alla disciplina vigente in materia di trattamento minimo, nei confronti di coloro che siano nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 ed ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non più di due anni (o tre anni) al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla normativa vigente a tale data, l'integrazione al minimo, fermo restando il limite di reddito proprio, è attribuita nella misura del 70 per cento in presenza di reddito cumulato con quello del coniuge di importo superiore a quattro volte e non eccedente cinque volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno e nella misura del 40 per cento in presenza di reddito cumulato non eccedente sei volte l'ammontare del trattamento medesimo.

L'integrazione spetta a decorrere dal 1° gennaio 2000, ovvero dal 1° gennaio 2001 o 2002, a seconda dell'età del pensionato al 31 dicembre 1992.

Il comma 3 stabilisce che "l'integrazione e' attribuita nell'aliquota prevista per la fascia in cui il reddito si colloca in misura tale da non comportare il superamento del limite massimo di reddito previsto per tale fascia e la parte di integrazione eventualmente eccedente e' ridotta in ragione del rapporto tra l'aliquota prevista per la fascia successiva e quella prevista per la fascia in cui il reddito si colloca".

La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) all'articolo 80, comma 3, dispone che "A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970. n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa

utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio e' riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa".

Per effetto delle disposizioni richiamate sopra ai lavoratori sordomuti ovvero agli invalidi per qualsiasi causa con invalidità riconosciuta superiore al 74 per cento ovvero ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è attribuito, con effetto dal 1° febbraio 2002, a richiesta un beneficio di due mesi di contribuzione figurativa fino al limite massimo di cinque anni per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative utile esclusivamente ai fini del diritto e della misura della pensione.

Il comma 7 dell'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede a favore dei soggetti che siano titolari di uno o piu' trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti, il cui importo complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi l'importo del trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e' corrisposto un importo aggiuntivo pari a euro 154,94 annui.

Per la determinazione dell'importo aggiuntivo spettante per l'anno 2003 è stata presa in considerazione la somma degli importi dell'anno 2003 stabilendo che:

- se l'importo complessivo delle pensioni per l'anno 2003 (comprensivo delle maggiorazioni sociali e dell'aumento a 516,46 euro) è risultato maggiore di euro 5.382,50 nulla spettava al pensionato;
- se l'importo complessivo delle pensioni per l'anno 2003 è risultato minore o uguale a euro 5.227,56 il pensionato ha avuto titolo se risultavano soddisfatte le condizioni reddituali sue e del coniuge, all'intero importo aggiuntivo;
- se l'importo complessivo delle pensioni per l'anno 2003 è risultato compreso tra euro 5.227,56 e 5.382,50 al pensionato spettava la differenza tra l'importo delle pensioni ed euro 5.382,50, sempre che siano risultate soddisfatte le condizioni reddituali

proprie e del coniuge.

Procedendo nella disamina dei provvedimenti che hanno influenzato la gestione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti per l'anno 2003, si illustra brevemente la legge 30 luglio 2002, n. 189, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002, ed entrata in vigore in data 10.9.2002, contenente modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo, all'articolo 18, sostituisce l'articolo 22 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. Il comma 13 dell'articolo 22 nel testo sostituito dispone che "salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25 comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335". Per effetto di tale disposizione spetta ai lavoratori extracomunitari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato rimpatriati la pensione di vecchiaia al compimento del 65° anno di età, anche in deroga ai minimi contributivi previsti dalla normativa vigente per la liquidazione del trattamento secondo le regole del sistema contributivo.

La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) all'articolo 38, al comma 9, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2003, previa verifica della condizione reddituale prevista dall'articolo 49, comma 1 (accertamenti sui redditi prodotti all'estero e finanziamento indennizzi ex Jugoslavia), ai cittadini italiani residenti all'estero in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l'incremento della maggiorazione sociale di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni, deve garantire, nel rispetto delle condizioni di cui al predetto articolo 38, un reddito proprio, comprensivo della predetta maggiorazione sociale nonché dei trattamenti previdenziali e assistenziali anche corrisposti all'estero, tale da raggiungere un potere di acquisto equivalente a quello conseguibile in Italia con 516,46 euro mensili per tredici mensilità, tendendo conto del costo della vita nei rispettivi Paesi di residenza.

Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero per gli italiani nel mondo e' stato stabilito il livello di reddito equivalente, per ciascun Paese, al reddito di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

I redditi prodotti all'estero, che se prodotti in Italia sarebbero considerati rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali, da valutare ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera.

Per le prestazioni il cui diritto e' maturato entro il 31 dicembre 2002 la certificazione dell'autorità estera sarà acquisita in occasione di apposita verifica reddituale da effettuare entro il 31 dicembre 2003.

L'articolo 39, ai commi 4 e 8, reca norme interpretative dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 488.

Il citato articolo 39, al comma 4, prevede che il comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che l'incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati, comprensivo della eventuale maggiorazione sociale, non può superare l'importo mensile determinato dalla differenza fra l'importo di 516,46 euro e l'importo del trattamento minimo, ovvero della pensione sociale, ovvero dell'assegno sociale.

Il comma 8 dello stesso articolo 39 stabilisce che la lettera d) del comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che, per gli anni successivi al 2002, sono aumentati in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro e l'importo di 516,46 euro di cui al comma 1 del predetto articolo.

Si ricorda che l'articolo 38 della citata legge n. 448, dal comma 1 al comma 6, prevedeva un incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici ivi individuati unitamente alle relative condizioni.

Il comma 9 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in esame stabilisce che l'abbandono dell'azione di recupero degli importi oggetto di ripetizione di indebito pensionistico disposto dall'articolo 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di indebito pensionistico derivante da sentenze favorevoli agli interessati, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, con sentenze definitive. La disposizione non si applica ai recuperi già effettuati alla data di entrata in vigore della legge stessa.

L'articolo 42 ha previsto la soppressione dell'INPDAI costituito con la legge 27 dicembre 1953, n. 967, disponendo il trasferimento delle relative funzioni all'INPS.

Dal 1° gennaio 2003 sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso il predetto soppresso Istituto. Tale iscrizione, nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, avviene, tanto per i titolari di trattamenti pensionistici, quanto per i titolari di posizioni assicurative, con evidenza contabile separata.

I dirigenti di aziende industriali, il cui rapporto di lavoro decorre dal 1° gennaio 2003, sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e pertanto sono assoggettati al relativo regime pensionistico.

Per le pensioni da liquidare con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2003 si applica la disciplina vigente presso il soppresso INPDAI.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti contributivi e assicurativi, deve essere considerata l'intera posizione assicurativa esistente sia nell'INPDAI per i periodi anteriori al 1° gennaio 2003, sia nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con evidenza contabile separata, dal 1° gennaio 2003 in poi.

Nel rispetto del principio del pro-rata di cui al comma 3, del citato articolo 42, l'importo della pensione e' determinato dalla somma di più quote:

- la quota corrispondente alle anzianità contributive "acquisite" presso il soppresso Istituto alla data del 31 dicembre 2002, compresa quella oggetto di trasferimento in applicazione dell'articolo 5 della legge n. 44/1973 a seguito di domanda presentata entro il 31 dicembre 2002;
- la quota corrispondente all'anzianità contributiva maturata presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2003.

Ai fini della determinazione dei requisiti per il diritto a pensione ai superstiti si applica la disciplina in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

Ai fini della determinazione dell'importo delle pensioni di reversibilità a favore dei superstiti di pensionati si applicano le aliquote di reversibilità previste dalla disciplina generale obbligatoria alle pensioni dirette in pagamento al momento del decesso.

I titolari di pensioni liquidate o da liquidare dall'INPDAI, con decorrenza anteriore o pari al 1° gennaio 2003, poste a carico dell'assicurazione generale obbligatoria con evidenza contabile separata dal 1° gennaio 2003, che possono far valere, presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, periodi per la liquidazione anteriori alla decorrenza della pensione non trasferiti possono utilizzare tali periodi per la liquidazione di una pensione autonoma o supplementare con le modalità previste nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

I periodi di contribuzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti anteriori al 1° gennaio 2003, non trasferiti all'INPDAI, possono essere utilizzati ai fini della liquidazione di un

unico trattamento pensionistico il cui diritto deve essere accertato tenendo conto della posizione assicurativa complessiva fatta valere dagli interessati sia nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sia presso il soppresso INPDAI, escludendo ai predetti fini eventuali periodi temporalmente sovrapposti.

I periodi di contribuzione successivi alla decorrenza della pensione a suo tempo liquidata dall'INPDAI, accreditati presso lo stesso INPDAI o nelle gestioni dei lavoratori autonomi o nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti possono essere utilizzate per la liquidazione di supplementi di pensione con la periodicità prevista dall'articolo 7 della legge n. 155/1981. Anche ai fini della determinazione dell'importo del supplemento si applica il principio del pro-rata come enunciato dal comma 3, articolo 42 della legge n. 289/2002.

I titolari di trattamento pensionistico a carico di forme previdenziali obbligatorie per i lavoratori dipendenti sostitutive o esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria diverse dall'INPDAI, che, successivamente al conseguimento del diritto alla pensione abbiano versato contributi all'INPDAI fino al 31 dicembre 2002, e, a seguito della soppressione del suddetto Istituto, siano iscritti, con separata evidenza contabile, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2003, hanno diritto ad una pensione supplementare ex articolo 5, legge n. 1338/1962 allorché tale contribuzione versata non dia diritto ad una pensione autonoma da liquidare presso il predetto Fondo. Anche tale pensione sarà calcolata con il criterio del pro-rata.

L'articolo 44 della menzionata legge n. 289 del 27 dicembre 2002, al comma 1, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsti dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età. I predetti requisiti debbono sussistere all'atto del pensionamento.

Il comma 2 stabilisce che, gli iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 1, già pensionati di anzianità alla data del 1° dicembre 2002 e nei cui confronti trovino applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, possono accedere al regime di totale cumulabilità di cui al comma 1 a decorrere dal 1° gennaio 2003 versando un importo pari al 30 per cento della pensione lorda relativa al mese di gennaio 2003, ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo mensile del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, moltiplicato per il numero risultante come differenza fra la somma dei requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica di cui al comma 1, pari a 95, e la somma dei predetti requisiti in possesso alla data del pensionamento di anzianità. E' previsto un versamento minimo pari al 20 per cento della pensione di gennaio 2003. Il versamento massimo è stabilito in misura pari a tre volte la predetta pensione.

Per i pensionati non in attività lavorativa alla data del 30 novembre 2002, il versamento può avvenire anche successivamente al 17 marzo 2003, purché entro tre mesi dall'inizio dell'attività lavorativa, su una base di calcolo costituita dall'ultima mensilità di pensione lorda erogata nel mese precedente l'inizio dell'attività lavorativa, con la maggiorazione del 20 per cento rispetto agli importi determinati.

Il pensionato può optare per il versamento del 30 per cento del dovuto entro la predetta data del 17 marzo 2003, con la rateizzazione in cinque rate trimestrali della differenza, applicando l'interesse legale del 3 per cento.

Il comma 3 ha previsto una possibilità di sanatoria per i pensionati che hanno prodotto redditi sottoposti al divieto parziale o totale di cumulo e che non hanno ottemperato agli adempimenti previsti dalla normativa di volta in volta vigente con il versamento entro il 17 marzo 2003 in unica soluzione o a rate di un importo pari al 70 per cento della pensione relativa al mese di gennaio 2003, moltiplicato per ciascuno degli anni relativamente ai quali si è verificato l'inadempimento.

L'articolo 50 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 reca norme in materia di prepensionamento per i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili.

I lavoratori LSU transitoristi, lavoratori che abbiano conseguito una permanenza nei progetti di lavori socialmente utili per un periodo di almeno dodici mesi entro la data del 31.12.1997, ovvero che già impegnati effettivamente a tale data in progetti di lavori socialmente utili, raggiungano nel corso del 1998 una permanenza nelle attività di almeno dodici mesi mediante il completamento dei progetti medesimi ovvero anche che raggiungano i 12 mesi nel periodo 1.1.1998/31.12.1999, ai quali manchino entro la data ultima del 31.12.2003 meno di 5 anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, richiesti secondo la disciplina vigente alla data del 1° gennaio 2003, sono ammessi alla contribuzione volontaria per il periodo mancante con immediato collocamento in pensione in deroga alle norme vigenti. Il trattamento pensionistico, commisurato alla effettiva anzianità contributiva fatta valere al momento della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria, viene corrisposto per il periodo mancante al raggiungimento dei requisiti pensionistici vigenti alla data del 1° gennaio 2003. Una volta raggiunti tali requisiti, il trattamento provvisorio verrà rideterminato sulla base dell'anzianità complessivamente maturata.

Per i pensionamenti anticipati di anzianità i requisiti per l'ammissione alla prosecuzione volontaria ed al pensionamento anticipato a carico dell'AGO sono : età 52 anni e 1 giorno; anzianità assicurativa e contributiva di almeno 1561 contributi settimanali, ovvero un'anzianità assicurativa e contributiva di almeno 1665 contributi settimanali; età 50 anni e 1 giorno, anzianità assicurativa e contributiva di almeno 1561 contributi settimanali, ovvero 1.665 contributi settimanali, ove si tratti di lavoratori con qualifica di operaio o di lavoratore precoce.

Per i pensionamenti anticipati di vecchiaia sono età 60 anni e 1 giorno se uomo, 55 anni e 1 giorno, se donna; anzianità assicurativa e contributiva di almeno 781 contributi settimanali.

Procedendo nella disamina dei provvedimenti si cita l'articolo 1 del decreto del 13 gennaio 2003 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il quale ha determinato le modalità e i termini per il conseguimento dell'indennità una tantum – di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 8